

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DOZZO, FOGLIATO, BALLAMAN, RODEGHIERO,
ORESTE ROSSI, STROILI**

Norme in materia di allevamento e di commercializzazione
degli struzzi e dei prodotti derivati

Presentata il 22 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche tempo anche in Italia cresce l'interesse alimentare per la carne di struzzo. Si tratta di un uccello degli struzioformi (*Struthio Camelus*: ordine degli uccelli ratti, di notevoli dimensioni, con sterno privo di carena, inetti al volo ma ottimi corridori), proprio delle steppe e delle savane dell'Africa, il più grande fra gli uccelli viventi, essendo alto sino a 2,50 metri. Ha collo lungo quasi nudo, lunghe zampe nude, robuste, adatte alla corsa con piedi forniti di soli due diti, uno dei quali armato di un temibile unghione; le penne, di color bruno nella femmina e nero nel maschio, sono particolarmente ricercate per ornamento (così il *Devoto Oli*). Questo animale certamente esotico ed estraneo al nostro territorio non è vincolato da prescrizioni protettive nella sua varietà *Australis*, l'unica che non sia protetta dai trattati di Washington che si riferiscono agli animali in via di estinzione.

È comunemente allevato nei territori degli Stati sudafricani e da quattro, cinque anni negli Stati Uniti d'America ed in alcuni Paesi dell'Unione europea.

Dopo una specifica ordinanza del giugno 1992 (Ministro della sanità del 6 giugno 1992 — *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 13 giugno 1992, e successiva modifica sempre del Ministro della sanità del 24 ottobre 1992 — *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 15 novembre 1992) che tentava di regolamentare l'importazione dei soggetti d'allevamento, data la richiesta a scopo alimentare, nello scorso anno il Ministro della sanità, con sua circolare n. 46 del 1993, cercava in qualche modo di rendere possibile la sperimentazione.

L'incisività di una circolare ministeriale è però molto scarsa se paragonata alle conseguenze di una norma di legge, ed oggi sono sorte delle difficoltà per gli allevatori che entrarono in impresa grazie a quella disposizione, in quanto non sem-

bra sia altrettanto facile attuare la seconda parte del progetto relativa alla macellazione, alla vendita ed al consumo delle carni e delle uova dell'uccello in questione che rimane pur sempre esotico per la nostra normativa.

Si rende, quindi, necessario passare ad una norma essenzialmente di deregolamentazione per evitare che l'enorme carico burocratico con il suo impatto di lacci e laccioli ancora una volta trasformi un'occasione di impresa in una sciagura per chi ha intrapreso tale iniziativa, fiducioso nelle leggi dello Stato.

Con la presente proposta di legge si cerca di avviare l'allevamento in Italia dell'animale evitando l'importazione massiccia a fini di macellazione, per non gravare appunto sulla popolazione di struzzi dell'area di origine. Viene ridotta infatti all'indispensabile, per il primo popolamento e per il successivo rinsanguamento, l'importazione di soggetti destinati esclusivamente alla riproduzione, aventi specifiche e documentate caratteristiche.

Quantità ed età dei soggetti importabili dovranno essere stabiliti da una successiva disposizione regolamentare d'ini-

ziativa governativa, sulla base di un piano di diffusione della nuova attività zootecnica, da stabilirsi in base a specifiche tecnologie di allevamento e sanitarie.

La presente norma tende a liberalizzare l'importazione di uccelli per avviarne la riproduzione. Ad evitare facili forme di abuso si propone, per questa ultima fattispecie, il contingentamento delegando, come accennato, al Governo di quantificare la consistenza definitiva.

Le norme qui previste potrebbero essere estese anche ad altri uccelli appartenenti all'ordine dei ratiti come l'emù e il *nandù*, se e quando il Ministero della sanità avrà esaminato le caratteristiche alimentari dello struzzo australiano (*Dromiceius novae hollandiae*) e di quello sudamericano (*Rhea americana*).

Anche nel caso di uccelli in via di estinzione, particolari cautele potrebbero indirizzare questi tipi di allevamenti non solo allo sfruttamento commerciale, ma, mediante ritorno al paese di origine di una quota di pulcinotti, ad una sorta di ripopolamento contribuendo a diminuire i pericoli di estinzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione di struzzo).

1. Ai fini della presente legge si intende per struzzo la varietà *Struthio Camelus Australis* esistente allo stato brado od in allevamenti negli Stati delle regioni del Sud dell'Africa a cavallo ed a sud del Tropico del Capricorno. Tale varietà si identifica somaticamente per l'assenza o la presenza appena accennata di un collarino di piume bianche alla base del collo. Tale caratteristica lo differenzia dalle altre varietà così dette in via di estinzione e non commerciabili in forza di trattati internazionali.

ART. 2.

(Importazione degli struzzi).

1. È consentita l'importazione dai Paesi non appartenenti all'Unione europea di struzzi vivi, così come definiti dall'articolo 1, e delle relative uova da cova, nell'ambito di quote annuali contingentate sufficienti a garantire un completo avviamento dell'allevamento dell'uccello nel territorio dello Stato per la produzione di carne, pelle, piume e uova a scopo alimentare, industriale e per l'esportazione.

2. L'importazione degli struzzi dai Paesi dell'Unione europea è libera solo per i soggetti nati nel Paese dal quale avviene l'importazione o qualora siano documentati la permanenza in esso da almeno sei mesi e il possesso del certificato di origine con cui fu accompagnata la prima importazione.

3. Gli uccelli importati secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere impiegati ad altri fini da quelli previsti dalla presente legge.

4. Gli animali vivi di cui al comma 1, destinati alla riproduzione, sono provvisti di identificazione singola mediante marcatura sigillata ottenuta con targhette, collari, *microchips* elettronici od altro dispositivo idoneo che ne indica la varietà, l'età ed il sesso.

ART. 3.

(Commercializzazione).

1. Sono permessi, a scopi alimentari ed industriali, l'allevamento, la commercializzazione e l'esportazione di struzzi e dei loro derivati.

2. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative e di polizia veterinaria nonché di attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

3. Fino all'emanazione delle norme previste dal comma 2, si applicano, ove compatibili, le norme vigenti per la macellazione e l'utilizzo a scopo alimentare di altre specie animali, in particolare la circolare ministeriale del Ministro della sanità n. 46 del 10 dicembre 1993, e le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

ART. 4.

(Contingentamento dell'importazione da Paesi terzi).

1. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina il contingente annuale di struzzi vivi, per numero, età e sesso, nonché il quantitativo di uova da cova, da importare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare di tale contingente è fissato, per l'anno 1996,

in 500 soggetti già atti alla riproduzione,
in 500 soggetti entro i sei mesi di età e in
1.000 uova da cova.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

